



Città di Vignola

Segretario Generale  
Tel. 059 - 777523  
e-mail: segretario@comune.vignola.mo.it

*Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli*

## DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

Progr. n. 439/17

N.	11	in data	<b>28.03.2017</b>	Registro di Settore
N.	118	in data	<b>30.03.2017</b>	Registro Generale

**OGGETTO: COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE PER L'ANNO 2017**

### IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- che le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:
  - a) RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
  - b) RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999, il quale stabilisce che presso ciascun ente sono annualmente destinate le risorse per sostenere le iniziative tese a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi in base a modalità e parametri specifici;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi contratti nazionali che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 9 maggio 2006, art. 8 CCNL dell'11 aprile 2008 e art. 4 CCNL del 31 luglio 2009);

Considerato:

- che l'attività di costituzione del fondo risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- che la maggior parte delle risorse decentrate del fondo sono costituite dalla quota che, ai sensi di CCNL, ha carattere di certezza, stabilità e continuità (cc.dd. risorse di parte stabile), determinate in modo automatico secondo parametri di computo predefiniti dalla disciplina contrattuale nazionale di comparto, senza margini di discrezionalità da parte delle Amministrazioni;

Visti:

- l'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni,*

*in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 .....*

- l'articolo 1, comma 762, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che dispone che: *"Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno";*

Considerato che occorre procedere alla costituzione di parte stabile del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017, al fine di impegnare quelle voci aventi carattere continuativo e predeterminato (PEO, retribuzioni di posizione organizzativa, altre indennità);

Visti:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- la circolare della RGS n. 8 del 2/2/2015, dalla quale, anche se non rivolta agli Enti Locali, si possono desumere alcune indicazioni importanti; in particolare, nella scheda tematica G.3 "Contrattazione integrativa" (pag. 52 e 53) si legge *"...va segnalata la cessazione, dal 1 gennaio 2015, delle misure di contenimento previste dal comma 2-bis, primo periodo, dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, ...a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis"* per cui ne consegue che non opera più, a partire dal 2015, sulle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, il limite soglia del 2010 e l'automatica riduzione delle stesse collegata alla diminuzione del personale in servizio;
- la circolare della RGS nr. 20 dell'8 maggio 2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente (cosiddetta "minusvalenza fissa") da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

Ricordato che per gli anni dal 2011 al 2014 la riduzione del personale cessato nel corso degli anni di riferimento, ex art. 9 del D.L. 78/2010 comma 2-bis, è stata calcolata secondo la metodologia esposta nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/4/2011, quantificando l'eventuale riduzione con la percentuale di variazione della media aritmetica dei presenti nell'anno di riferimento rispetto alla media dei presenti dell'anno 2010, con medie calcolate col personale in servizio al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ciascun anno;

Rilevato che, come dimostrato nel prospetto di costituzione indicato nel dispositivo della presente determinazione, la quota di decurtazione consolidata a partire dall'anno 2015, ai sensi della seconda parte dell'art 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, è pari ad euro 12.570;

Atteso che dall'anno 2003 il Fondo ha subito una graduale riduzione per effetto del trasferimento all'Unione Terre di Castelli di funzioni e servizi (Welfare, Servizi Informativi, Servizio Risorse Umane, Polizia Municipale), con contestuale trasferimento di risorse umane e relative quote di risorse decentrate;

Considerato che l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 dispone, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 un duplice vincolo:

- il totale del salario accessorio non può superare l'importo dell'anno 2015;

- il totale del salario accessorio va ridotto automaticamente sulla base della riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile sulla base del turn-over vigente;

Preso atto che a tutt'oggi tali decreti non sono ancora stati emanati, per cui si ritiene in via prudenziale di costituire la parte stabile del fondo 2017 nello stesso importo di parte stabile dell'anno 2016, decurtando dall'importo dell'anno 2015 - anno costituente attuale limite di tetto di spesa – le riduzioni del personale in servizio nell'anno 2016, restando in attesa di ulteriori disposizioni normative al fine di computare, eventualmente, anche le riduzioni del personale relative al corrente anno 2017;

Ritenuto, per quanto disposto dall'art 4, comma 2, del CCNL 5/10/2001, relativamente alla Retribuzione individuale di Anzianità (RIA) e agli assegni ad personam in godimento del personale cessato, di incrementare **la parte stabile** del Fondo nei medesimi importi inseriti nel Fondo dell'anno 2016, costituente limite attuale di tetto di spesa, computandoli così come segue:

- anno 2014 e 2015: importo annuale RIA ed assegni ad personam per un importo di Euro 1.428;
- anno 2016: importo RIA ed assegni ad personam in proporzione ai mesi di cessazione 2016 per un importo di Euro 708,00;

Ritenuto di determinare in complessivi Euro 351.744 il Fondo delle risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2017, come da prospetto inserito nel dispositivo del presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 28/12/2016 con la quale è stata autorizzata la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione della preintesa di Accordo Quadro di parte normativa (Accordo Unionale), valevole e impegnativo per tutte le Amministrazioni dell'area vasta dell'Unione e decorrente dal 1° gennaio 2016;

Considerato che l'Ente:

- dai dati di preconsuntivo 2016 risulta aver rispettato il vincolo di finanza pubblica del pareggio di bilancio e che il prospetto sui saldi di finanza pubblica, allegato al Bilancio di previsione 2017/2019, dimostra il tendenziale rispetto anche per gli anni 2017/2019;
- nell'anno 2016 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati in possesso dell'Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2017 sarà rispettato il suddetto tetto di spesa;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamati i seguenti atti:

- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2017 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 che assegna ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2017, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale;

Vista la bozza di determina predisposta dal Servizio Risorse Umane – Gestione Economica del Personale dell'Unione Terre di Castelli;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n.118 del 23.06.2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

- i vigenti CC.NN.LL;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

### DETERMINA

- di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato, che qui si intende integralmente richiamato;
- **di costituire** provvisoriamente la parte stabile del Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa di competenza dell'anno 2017 per un importo di Euro 351.744 di risorse stabili, secondo il seguente prospetto:

#### VIGNOLA - COSTITUZIONE DI PARTE STABILE FONDO ANNO 2017

<b>Risorse stabili</b>	<b>2017</b>
Importo Unico determinato ai sensi dell'art 31 comma 2 del CCNL 22/1/2004 al netto delle quote di risorse stabili trasferite all'Unione anni 2003 e 2004	271.489
R.I.A. ed ass. ad personam personale cessato art. 4 c.2 CCNL 5/10/2001	38.480
Incremento R.I.A. e assegno ad personam personale cessato ANNO 2014 e ANNO 2015 (pro quota)	1.428
R.I.A. ed ass. ad personam personale cessato (annualizz.2015 + 2016 pro-quota)	708
Incrementi art. 4, comma 1, CCNL 9/5/2006	10.739
Incrementi art. 8, comma 2, CCNL 11/4/2008	14.361
Incremento dotazioni organiche art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999	61.230
Incremento benefici contrattuali progressioni economiche orizzontali anni 2004, 2006, 2008 e 2009	6.849
Riduzione parte fissa per trasferimento personale Polizia Municipale all'Unione-	32.338
Consolidamento decurtazioni anni 2011-2014 parte fissa ex art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 (3,39%) - dal 2015 in poi	- 12.570
<b>TOTALERISORSE STABILI PER CALCOLO DECURTAZIONI</b>	<b>360.376</b>
<b>Decurtazione del Fondo - parte fissa (2,40%)</b>	- 8.632
<b>TOTALE risorse stabili</b>	<b>351.744</b>

- di dare atto:
  - che l'importo del Fondo che si costituisce col presente atto corrisponde all'analogo importo costituito per l'anno 2016, pertanto comprensivo dei risparmi relativi alla Ria del personale cessato negli anni 2014, 2015 e pro-quota 2016;
  - che, per quanto riguarda la parte variabile del fondo, sono contrattualmente previste fonti di alimentazione discrezionali, che richiedono pertanto una valutazione da parte dell'organo di governo e che, anche se già autorizzate per gli anni passati, devono trovare annuale motivazione nello sviluppo dei programmi e dei processi di produzione dei servizi, oltre che nelle azioni di sostegno dei relativi assetti organizzativi, in coerenza con i dettati del vigente CCNL ed eventualmente del nuovo CCNL per cui, non appena possibile, si procederà alla costituzione del Fondo 2017 comprensivo anche della parte variabile, allineando il medesimo alla futura normativa vigente;
  - che alla presente costituzione di parte stabile è stata apportata la decurtazione di cui all'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, relativamente al personale in servizio dell'anno 2016 e che in

sede di costituzione complessiva tale decurtazione sarà ricalcolata alla luce della futura normativa vigente;

- di assumere gli impegni di spesa al Bilancio dell'anno 2017, in parte con imputazione sui capitoli del personale come spesa collegata alle retribuzioni mensili per Euro 254.171,00, di cui Euro 190.862,00 per oneri diretti, Euro 47.086,00 per oneri riflessi ed Euro 16.223,00 per IRAP ed in parte come segue:
  - euro 160.882,00 al cap 892/40 "Fondo produttività dipendenti"
  - euro 39.690,00 al cap. 892/20 "Contributi previd.e assist. Personale-Fondo prod. dipendenti"
  - euro 13.675,00 al cap. 892/135 "IRAP Fondo produttività dipendenti"
- di dare atto che l'ammontare del Fondo è compatibile con i vincoli di spesa vigenti in materia di personale;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE";
- di attivare ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. n. 267/2000 la procedura di cui all'art. 153, comma 5, del medesimo decreto;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Risorse Umane – Gestione Economica del Personale dell'Unione Terre di Castelli per i conseguenti adempimenti e per la dovuta informazione alle OO.SS, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1/4/1999.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Giovanni Sapienza)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000:

- si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
- non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_

Data, 30.03.2017

IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI  
(CHINI dr. Stefano)